

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti

Rep. Or. N° *vedi timbro informatico*

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione per l'accesso nell'area pedonale
antistante la Chiesa di Ognissanti a Pellestrina**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'ordinanza Sindacale n° 569/1989, oltre al divieto di transito permanente su alcune aree dell'Isola di Pellestrina e quello sperimentale nei giorni festivi prefestivi sui centri abitati del Lungolaguna è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutta la strada Lungolaguna ad eccezione di alcune aree fra cui anche il Piazzale antistante la chiesa di Ognissanti;
- con ordinanza sindacale n°569/1989 viene consentito il transito dei mezzi di proprietà dei frontisti Lungolaguna, esclusivamente per l'ingresso e l'uscita dalle rimesse di proprietà degli stessi;
- con ordinanza Sindacale n° 57/1996 è stato istituito il divieto di transito per tutti i mezzi motorizzati sulle strade, piazze ed aree pavimentate in lastre di porfido e/o trachite presenti sull'Isola di Pellestrina;
- con ordinanza Sindacale n° 180/2002 ravvisando la necessità di consentire e regolamentare l'accesso alle proprietà private autorizzava la Cooperativa Ed. Veneziana al transito sull'area in porfido e/o trachite oggetto di divieto di transito dei mezzi motorizzati in deroga all'ordinanza n° 57/1996;
- con ordinanza dirigenziale n° 282/2014 in deroga all'ordinanza n° 57/1996 è stato autorizzato, tra l'altro, il transito dei veicoli di "residenti o aventi titolo (proprietà, locazione, usufrutto, comodato etc..)" sulle aree oggetto di divieto di circolazione;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale ha chiesto al Settore Mobilità e Trasporti di valutare la possibilità di consentire il transito ai residenti sull'area in trachite/porfido contigua alla Chiesa di Ognissanti, per consentire l'accesso alle proprietà private;
- con ordinanza dirigenziale n° 180/2002 era stata definita analoga deroga all'ordinanza 57/1996, con onere a carico del privato di provvedere al ripristino di ogni eventuale danno sulla pavimentazione causato dal transito dei mezzi a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- con ordinanza dirigenziale n° 282/2014 la deroga al divieto è stata estesa su buona parte dell'isola fatta eccezione che per la zona contigua alla chiesa di Ognissanti;

Riconosciuto che:

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: arch. L. Sartori
Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa A. Scolaro
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti

- il tasso di motorizzazione dell'isola è aumentato rispetto al periodo di pubblicazione delle ordinanze n° 57/1996 e n°569/1989;
- definendo specifiche condizioni di accesso, quali la massa dei veicoli, il soggetto avente titolo, il motivo dell'accesso, la velocità di transito si ritiene di poter consentire il transito sulle aree interdette;
- resta in ogni caso prevalente e prioritaria la sicurezza della circolazione specie quella pedonale;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

di consentire il transito veicolare sulla viabilità in trachite/porfido contigua alla Chiesa di Ognissanti (Strada Comunale della Laguna a ovest del Piazzale Chiesa di Ognissanti civici dal n° 32 al n° 3) a Pellestrina alle seguenti condizioni:

- sono autorizzati al transito esclusivamente i veicoli dei residenti per le sole manovre di ingresso ed egresso da rimesse private e per effettuare brevi operazioni di carico e scarico, con accesso da Carrizada della Parrocchia ed egresso da Calle Pubblica;
- deve sempre essere garantita la sicurezza della circolazione assegnando il diritto di precedenza ai pedoni e agli utenti deboli della strada;
- il transito veicolare deve avvenire a passo d'uomo avendo cura di garantire la sicurezza della circolazione da parte dei conducenti;
- non è ammesso il transito di veicoli con massa massima superiore a 3,5t;
- il transito deve avvenire in assenza di cerimonie religiose di qualsiasi tipo e/o di eventi o manifestazioni organizzate sul sagrato e nell'area pavimentata contigua allo stesso.

Restano salvi i divieti disposti da altri provvedimenti non in contrasto con la presente ordinanza.

Il presente provvedimento può esser revocato in qualunque momento senza dar diritto ad alcuna pretesa da parte dei residenti.

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: arch. L. Sartori
Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa A. Scolaro
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 19/07/2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*) *atto firmato digitalmente*

(*) *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*